



**FOGLIO INFORMATIVO  
OPERAZIONE DI FACTORING PRO SOLVENDO**

**INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO**

Denominazione	<b>Credemfactor S.p.A. - Gruppo Bancario "Credito Emiliano - Credem"</b> Società soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano SpA
Iscrizione in albi e/o registri	Iscritta nell'Elenco Speciale di cui all'art. 107 del T.U.B. (n. 19041). Iscritta nell'Elenco Generale di cui all'art. 106 del T.U.B. (n. 1042).
indirizzo della sede legale: numero di telefono degli uffici ai quali il cliente si può rivolgere per ulteriori informazioni e/o per la conclusione del contratto	Via Ernesto Che Guevara, 4/b - 42123 - Reggio Emilia Tel.:+39 0522 326911
numero di fax	Fax:+39 0522 326000
sito internet:	<a href="http://www.credemfactor.it">www.credemfactor.it</a>
indirizzo di posta elettronica	<a href="mailto:crdfactor@credem.it">crdfactor@credem.it</a>
Aderente Assifact – Associazione Italiana per Factoring	

**Riservato all'Offerta Fuori Sede**

(da compilare a cura di chi esegue l'offerta o del soggetto che entra in contatto con il cliente)

Nome e Cognome .....  
 Indirizzo .....  
 Tel. ....  
 E-mail .....  
 Qualifica .....  
 Iscrizione (indicare Albo e n°) .....

**CHE COS'E' IL FACTORING**

**CHE COS'E' IL FACTORING**

Il factoring è un contratto con il quale la società di factoring acquista e/o gestisce i crediti, generalmente di natura commerciale, vantati dal cedente verso un insieme predefinito di debitori con la possibilità di ottenere l'anticipazione, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti stessi, ovvero di ottenere l'assunzione del rischio del mancato pagamento dovuto ad insolvenza dei debitori.

**FACTORING PRO SOLVENDO**

Operazione di factoring con rischio del cedente di mancato o parziale pagamento dei debitori ceduti.  
 L'acquisto dei crediti è comunicato ai debitori ceduti; il cedente e la società di factoring possono decidere di non comunicare la cessione ai debitori ceduti.  
 L'utilizzo di questo servizio permette al cedente di ridurre i costi interni di gestione dei propri crediti commerciali e di disporre di una fonte di finanziamento.

**RISCHI A CARICO DEL CLIENTE**

Se i debitori ceduti non pagano, il cedente deve restituire alla società di factoring le somme anticipate quale corrispettivo dei crediti ceduti, oltre agli interessi, spese e commissioni concordate.  
 Variabilità del tasso di cambio, qualora l'operazione sia in valuta estera.

**CONDIZIONI ECONOMICHE - Condizioni economiche massime applicabili al servizio**

Codice condizione	Descrizione condizione	Valore condizione massima
C101	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI, NETTO N.C. – Commissione di factoring flat da applicarsi sul valore dei crediti ceduti al netto delle note di credito	2%
C102	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI, LORDO N.C. – Commissione di factoring flat da applicarsi sul valore dei crediti ceduti al lordo delle note di credito	2%
C104	COMMISSIONE FLAT SU CREDITI A MATURAZIONE FUTURA E/O SAL – Commissione di factoring flat da applicarsi sul valore dei contratti/ordini e/o degli stati di avanzamento lavori (SAL)	0,5%

C115	COMMISSIONE MENSILE SUL SALDO DEI CREDITI DI FINE MESE Commissione di gestione da calcolarsi sul saldo dei crediti ceduti in essere a fine mese	1%
C126	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT PER MESI DURATA NOMINALE – Commissione di gestione da calcolarsi sul valore nominale dei crediti ceduti per ciascun mese o frazione	0,5%
C130	COMMISSIONE DI GESTIONE FLAT SU CREDITI CEDUTI – Commissione di gestione flat da applicarsi sul valore nominale dei crediti ceduti su operazioni di sconto	2%
C139	COMM MANCATO UTIL PLAFOND – Commissioni pro mese mancato utilizzo del plafond debitore ceduto con franchigia minima di 60 giorni	0,5%
C118	COMMISSIONE ANNUA SUL SALDO DEI CREDITI DI FINE ANNO – Commissione sul saldo dei crediti ceduti in essere a fine anno	4,5 %
C121	COMMISS. MENS. PLUS-FACTORING SUI CRED. A FM, DEC. DATA EMISS. – Commissione pro mese (o frazione) di plusfactoring da applicarsi sul valore nominale dei crediti ceduti a decorrere dalla data di emissione delle fatture cedute	1%
C122	COMMISS. MENS. PLUS-FACTORING SUI CREDITI A FM, DEC. DATA CONTAB – Commissione pro mese (o frazione) di plusfactoring da applicarsi sul valore nominale dei crediti ceduti a decorrere dalla data di carico delle fatture cedute	1%
C123	COMMISS. MENS. PLUS-FACTORING SUI CREDITI A FM, DEC. DATA SCAD. – Commissione pro mese (o frazione) di plusfactoring da applicarsi sul valore nominale dei crediti ceduti a decorrere dalla data di scadenza delle fatture cedute	1%
C120	COMMISSIONE DI PROROGA – Commissione pro mese (o frazione) di factoring per proroga della scadenza	0,5%
C501	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta calendario per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni
C502	GG VALUTA LAVOR. PER INCASSI A MEZZO BONIFICO BANCARIO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo bonifico bancario	15 giorni
C503	GG VALUTA FISSI PER INCASSI A MEZZO ASSEGNO – Giorni valuta calendario per incassi a mezzo assegno bancario e/o circolare	20 giorni
C504	GG VALUTA LAVORATIVI PER INCASSI A MEZZO ASSEGNO – Giorni valuta lavorativi per incassi a mezzo assegno bancario e/o circolare	20 giorni
C203	SPESE PER L'EMISSIONE E L'INCASSO DI RI.BA.	€ 10
C222	SPESE PER RI.BA. INSOLUTE	€ 25
C230	SPESE PER RICHIAMI DI RI.BA.	€ 19
C511	GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. – Giorni valuta calendario per accredito salvo buon fine (SBF) RI.BA.	20 giorni
C512	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. RI.BA. – Giorni valuta lavorativi per accredito salvo buon fine (S.B.F.) RI.BA.	15 giorni
C524	GG VALUTA LAVOR. SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RD	15 giorni
C526	GG VALUTA LAVOR. SCONTO CREDITI CON PAGAMENTO A MEZZO RIBA	15 giorni
C202	SPESE PER INCASSI A MEZZO R.I.D. – Spese incasso RID/MAV	€ 10
C223	SPESE INSOLUTI RID – Spese insoluto RID/MAV	€ 24
C513	GG VALUTA FISSI ACCREDITO S.B.F. R.I.D. – Giorni valuta calendario per accredito salvo buon fine R.I.D./MAV	20 giorni
C514	GG VALUTA LAVORATIVI ACCREDITO S.B.F. R.I.D. – Giorni valuta lavorativi per accredito salvo buon fine R.I.D./MAV	15 giorni
C400	RECUPERO SPESE DI ISTRUTTORIA – Recupero spese di istruttoria pratica cedente	€ 1.000
C411	SPESE INFORMAZIONI PER DEBITORE – Spese informazioni per singolo debitore	€ 200
C412	SPESE RINNOVO INFORMAZIONI DEBITORE – Spese rinnovo informazioni per singolo debitore	€ 200
C613	SPESE PER DUPLICATI – Spese per riproduzione e duplicati di documenti contabili	€ 100
C615	SPESE APERTURA PRATICA LEGALE	€ 500

C152	SPESE HANDLING PER RATA DI FATTURA, N.C. O DOCUM. SIMILARI – Spese di lavorazione da percepire per singola rata di fattura ceduta e/o nota credito e documenti similari	€ 10
C153	SPESE PER MODULO DI CESSIONE	€ 10
C158	SPESE INVIO ESTRATTO CONTO	€ 1,02
C188	SPESE PER CERTIFICAZIONE A SOCIETA' DI REVISIONE / A TERZI – Spese per certificazione a società di revisione e/o terzi	€ 500
C189	SPESE NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO AI DEBITORI – Spese postali notifica cessione	€ 3,43
C191	SPESE LEGALI – (recupero costi e parcelle professionisti)	AL COSTO
FT114	RECUPERO SPESE LEGALI (costi per attività di recupero crediti)	10% del valore del credito
C246	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO CARTECEO	€ 0,67
C247	SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
C248	SPESE INVIO COMUNICAZIONE VARIAZIONE UNILATERALE SUPPORTO CARTECEO	€ 0
C249	SPESE INVIO DOCUMENTO DI SINTESI PERIODICO SUPPORTO ELETTRONICO	€ 0
C602	SPESE NOTIF. ½ UFF. GIUDIZIARI – Spese notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario	€ 82
C531	GG VALUTA FISSI PER BONIFICI SU STESSA BANCA FACTOR – Giorni valuta calendario per bonifici a cedente su banche appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	15 giorni
C532	GG VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU STESSA BANCA FACTOR – Giorni valuta lavorativi per bonifici a cedente su banche appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	15 giorni
C537	GG VALUTA FISSI PER BONIFICI SU ALTRA BANCA – Giorni valuta calendario per bonifici a cedente su banche non appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	20 giorni
C538	GG VALUTA LAVORATIVI BONIFICI SU ALTRA BANCA – Giorni valuta lavorativi per bonifici a cedente su banche non appartenenti al Gruppo Credito Emiliano	20 giorni
C307	INTERESSI ANTICIPATI – Tasso di interesse commerciale anticipato per operazioni di acquisto crediti	9,75%
C310	COMM. GARA. ACQUISTO CREDITI FLAT – Commissione flat per operazioni di acquisto crediti	7 %
C625	TASSO DI SCONFINO - Tasso di sconfinamento posticipato euro (valore effettivo annuo comprensivo della capitalizzazione)	9,75%
C401	SPESE DI ISTRUTTORIA PRATICA CEDENTE	€ 1.000
C403	SPESE DI RINNOVO PRATICA CEDENTE	€ 700
C181	SPESE TENUTA CONTO TRIMESTRALI	€ 150
C182	SPESE TENUTA CONTO MENSILE	€ 50
C193	SPESE PER OPERAZIONE	€ 5
C238	CANONE FAST SERVIZI ON LINE	€ 0
C301	INTERESSI CON LIQUIDAZIONE POSTICIPATA – Tasso di interesse con capitalizzazione posticipata (valore effettivo annuo comprensivo della capitalizzazione)	9,75% (*)
C301	TASSO POSTICIPATO - Spread su anticipazioni in 'euro rispetto al tasso di riferimento EURIBOR	6% (*)
C303	INTERESSI CON LIQUIDAZIONE ANTICIPATA – Tasso di interesse anticipato	9,75%
C301	TASSO POSTICIPATO - Spread su anticipazioni in valuta diversa dell'euro rispetto al tasso di riferimento del Libor 3 mesi con capitalizzazione trimestrale per anticipi in dollari USA e sterline inglesi (*)Periodicità della liquidazione: mensile, trimestrale, annua – divisore: euro 365 (anno civile), valuta non euro 365. In presenza di tassi parametrati gli interessi saranno oggetto di variazione mensile in aumento o	6% (*)

	diminuzione (indicizzazione) in funzione dell'andamento del parametro.	
	PARAMETRI UTILIZZATI (Fonte di rilevazione Il sole 24 ore)	
	a) EURIBOR 1, 2, 3, 6, 12 MESI, rilevato: valuta primo giorno lavorativo mese in corso; b) EURIBOR 3, 6 MESI media mensile mese precedente rilevato: valuta primo giorno lavorativo mese in corso; c) LIBOR (divisa del conto) 3 mesi rilevato: valuta primo giorno lavorativo mese in corso; d) EURIBOR 3 MESI media mensile mese corrente rilevato: ultimo giorno lavorativo del mese.	
FT05	INTERESSI DI MORA – Tasso di interesse di mora	Tasso di riferimento BCE + 7,0% (D.Lgs 231/02)
Commissioni e spese saranno assoggettate ad IVA se previsto dalla normativa vigente. Non sono previste spese di informativa pre-contrattuale.		

Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) rilevato trimestralmente con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 2 della legge 108/96 (legge sull'usura) relativo alle operazioni di factoring può essere consultato nei locali e sul sito internet della Società - [www.credemfactor.it](http://www.credemfactor.it).

### RECESSO, CHIUSURA DEL RAPPORTO E RECLAMI

#### Recesso

Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del rapporto.

Se la società di factoring modifica unilateralmente le condizioni contrattuali, quando contrattualmente previsto e solo in caso di giustificato motivo, deve darne comunicazione al cliente con preavviso minimo di 2 (due) mesi. Le modifiche si intendono approvate se il cliente non recede, senza spese, dal contratto entro 60 (sessanta) giorni.

#### Tempi massimi di chiusura del rapporto

I tempi massimi di chiusura del presente contratto sono 15 (quindici) giorni.

#### Reclami

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dal presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Reggio nell'Emilia.

Il cliente può presentare un reclamo all'Ufficio Compliance Relazioni Clientela di Credito Emiliano S.p.A., sito in via Emilia S. Pietro n. 4, 42121 Reggio nell'Emilia (RE) – con lettera raccomandata A.R. o all'indirizzo di posta elettronica [recweb@credem.it](mailto:recweb@credem.it). L'Ufficio Compliance Relazioni Clientela deve rispondere entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento del reclamo.

Ai sensi del decreto legislativo 28/2010 il cliente che intende esercitare un'azione individuale davanti all'Autorità Giudiziaria è obbligato a esperire il procedimento di mediazione o il procedimento di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'art. 128 bis TUB. L'esperimento di tale procedimento è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

A tale fine, le parti concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al presente contratto:

- all'Organismo di conciliazione **Conciliatore Bancario Finanziario** (iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 3) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale. Il citato Organismo di conciliazione può essere attivato da Credemfactor S.p.A. o dal cliente e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo a Credemfactor S.p.A.. Le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) e presso tutti gli Uffici Commerciali di Credemfactor S.p.A.. Le parti restano comunque libere, anche dopo la sottoscrizione del presente contratto, di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.
- all'**Arbitro Bancario Finanziario** (di seguito anche solo "ABF") - istituito ai sensi dell'art. 128-bis del TUB -, dopo aver presentato un preventivo reclamo a Credemfactor S.p.A. ed al fine di ottenere la risoluzione della questione insorta attraverso una decisione emanata dal collegio giudicante. L'ABF può essere adito per l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto al quale si riferiscono. Se la richiesta del cliente ha ad oggetto la corresponsione di una somma di denaro, la competenza dell'ABF ha ad oggetto solamente questioni di importo non superiore a euro 100.000,00, con esclusione dei servizi di investimento. Per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere informazioni presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure rivolgersi direttamente a Credemfactor S.p.A..

Resta comunque ferma la facoltà del cliente di presentare esposti alla Filiale della Banca d'Italia nel cui territorio ha sede Credemfactor S.p.A. per chiedere l'intervento dell'Istituto con riguardo a questioni insorte nell'ambito del rapporto contrattuale.

### LEGENDA

**Società di Factoring o Factor:** oltre a CREDEMFACOR SPA, indica il Factor estero o la società (banca) corrispondente estera di cui la stessa si avvale o si avvarrà per l'espletamento dei suoi servizi in campo internazionale.

**Cedente:** l'impresa fornitore cliente del Factor, cioè la controparte del contratto di factoring.

**Debitore:** la persona fisica o giuridica - italiana o straniera - tenuta ad effettuare al Fornitore (cliente cedente) il pagamento di uno o più crediti.

**Credito** indica:

- a) i crediti pecuniari sorti o che sorgeranno da contratti stipulati o da stipulare dal Fornitore nell'esercizio dell'impresa e quindi le somme che il Fornitore ha diritto di ricevere dal Debitore in pagamento di beni o servizi;
- b) quanto il fornitore ha diritto di ricevere in pagamento dal Debitore a titolo diverso.

**Cessione:** il contratto mediante il quale il Fornitore trasferisce al Factor i propri crediti esistenti e/o futuri, come sopra definiti; alla cessione dei crediti indicati sub a) si applica anche la legge n. 52/91, mentre solo gli artt. 1260 e s.s. C.C. nel caso dei crediti sub b).

**Corrispettivo della cessione di credito:** importo pari al valore nominale dei crediti ceduti, al netto delle eventuali somme a qualsiasi titolo trattenute dal debitore.

**Pagamento del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente del corrispettivo della cessione, nella misura dovuta al momento dell'effettivo incasso o della scadenza dei crediti ceduti, o, in caso di assunzione del rischio di insolvenza del Debitore, alla data pattuita con il cliente cedente medesimo.

**Pagamento anticipato del corrispettivo:** pagamento operato dalla società di Factoring al cliente cedente per quota parte o per intero del corrispettivo della cessione del credito, effettuato su richiesta del cliente cedente ed a discrezione della società di Factoring prima della data di scadenza o di incasso dei crediti ceduti.

**Rinuncia alla garanzia di solvenza da parte della società di Factoring:** assunzione da parte della società di Factoring del rischio di insolvenza del Debitore ceduto, previa determinazione del limite massimo (plafond) dell'importo dei crediti per i quali la società di Factoring intende assumersi tale rischio.

**Interessi:** corrispettivo periodico dovuto dal cliente cedente o dal Debitore ceduto alla società di Factoring in ragione, rispettivamente, del pagamento anticipato del corrispettivo della cessione di credito operata dalla società di Factoring o della concessione da parte di quest'ultima di una dilazione per il pagamento del debito.

**Valuta:** data di addebito o di accredito di una somma di denaro dalla quale decorrono gli interessi.

**Tasso di mora:** tasso dovuto per il ritardato pagamento di una somma di denaro.

**Capitalizzazione:** indica il meccanismo con cui, periodicamente o comunque secondo cadenze e modalità prefissate, gli interessi producono a loro volta interessi. Il tasso effettivo applicato, rapportato su base annua tenuto conto degli effetti della capitalizzazione è calcolato con la seguente formula:  $((1+t/m*1000)^m-1)*100$  dove  $t$ =tasso;  $m$ =periodi dell'anno: se capitalizzazione mensile 12, se trimestrale 4, se semestrale 2, se annuale 1.

**Interesse commerciale su operazioni di sconto (calcolo del netto ricavo):** il calcolo della componente interessi avviene con la seguente formula  $I = (c*i*t) / (d*100)$  dove  $c$  = importo cessione,  $i$  = tasso,  $t$  = giorni effettivi,  $d$  =divisore. La liquidazione degli interessi avviene contestualmente all'accredito dell'anticipazione.

**Parametro di indicizzazione:** indice di riferimento del mercato monetario al quale viene ancorata la variabilità del tasso contrattuale.

**LIBOR:** acronimo di London interbank offered rate è il tasso di interesse interbancario quotato sulla piazza di Londra per le principali divise.

**SPREAD:** valore da sommare ad un parametro base.

**Tasso Effettivo Globale Medio:** tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna: (a) individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM di "Factoring", aumentarlo di un quarto ed aggiungere un margine di ulteriori 4 punti percentuali: la differenza tra il limite così individuato ed il tasso medio non può comunque essere superiore a 8 punti percentuali; (b) accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore al limite rilevato secondo le modalità di cui alla lettera (a).

**Spese di handling:** spese di lavorazione e gestione di ciascun documento presentato e/o emesso.

**Reclamo:** ogni atto con cui un cliente chiaramente identificabile contesta in forma scritta (ad esempio lettera, fax, e-mail) all'intermediario un suo comportamento o un'omissione